

Deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio 2011, n. 58-2390

Dipendente Dott. Francesco Gallo; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore Gruppo Consiliare Regionale PDL, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Con nota del 12 aprile 2011, il Dott. Francesco Gallo, funzionario regionale assegnato alla Direzione Sanità, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere un incarico di consulenza tecnica, a titolo gratuito, di circa 20 ore mensili presso il Gruppo Consiliare PDL in materia socio sanitaria, da svolgere sino al 31 luglio 2011.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2011 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi di consulenza era 4, e che peraltro al dipendente sopra citato è stato autorizzato, per il corrente anno un solo incarico ai sensi dell'art. 3 lett. c) della L.R. n. 10/1989;

visto che sulla stessa nota il Dirigente del settore Promozione della salute e interventi di prevenzione individuale e collettiva, dal quale il Dott. Francesco Gallo dipende, ha apposto il proprio visto;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

il dipendente Dott. Francesco Gallo, funzionario assegnato alla Direzione Sanità, è autorizzato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, ad assumere l'incarico di consulenza tecnica presso il Gruppo Consiliare PDL per un totale di 20 ore, da svolgere sino al 31 luglio 2011.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)